



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI LUCERA  
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Lucera, in persona della dott. Chiara De Franco, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 6.12.2012 ha pronunciato la seguente:

SENTENZA **CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE**

nella causa iscritta a Ruolo Gen. Affari Lavoro e Previdenza anno 2012  
avente ad oggetto: impugnativa graduatorie scolastiche e conseguente attribuzione del maggior punteggio

tra

[redacted] rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo (agl. avv. Walter Miceli, Fabio Ganci e Annalisa Sassano con i quali è elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Benedetto Paglione in Lucera alla viavecchiole n.40);

-ricorrente

e

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di Foggia (ora MIUR -USR per la Puglia - Direzione Generale - Ufficio IX - Ambito Territoriale Foggia) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso da

in assistente

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data [redacted] premesso di avere conseguito laurea in [redacted] in data [redacted] e di avere prestato servizio di leva in epoca successiva al conseguimento del titolo di laurea ed in particolare dal [redacted] chiedeva eccitare il proprio diritto a contratto inserendo nella graduatoria ad esaurimento del settore docente e, in alternativa, disoccupazione degli atti amministrativi legittimi che dispongono la non validità del servizio di leva già prestato non in costanza di nomina ordinarsi alla

amministrazioni resistenti l'immediata correzione della graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento A048 relativa al personale docente ed il correlato elenco di sostegno AD01 tenuta presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia; con restituzione in capo al ricorrente di punti 12.

Tanto premesso, il ricorrente, dedotta come antecedente logico-giuridico l'illegittimità della formazione della graduatoria, chiedeva disapplicarsi il DM n.42 dell'8.4.2009 ed il DM n.44 del 12.5.2011, nonché le graduatorie ad esaurimento per la provincia di Foggia valide per gli a.s. 2011\2014 e per l'effetto disporsi la attribuzione dei 12 punti per il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento ma non in costanza di nomina. Vinte le spese.

Instauratosi il contraddittorio, resisteva alla domanda, con varie ed articolate argomentazioni l'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia (ora MIUR - USR per la Puglia - Ambito Territoriale Foggia) chiedendone il rigetto. All'esito della udienza per la comparizione delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.

\*\*\*\*\*

Il ricorso in esame è, ad avviso del Tribunale, fondato e deve essere, pertanto, accolto per le ragioni che seguono.

Oggetto del contendere è la valutabilità del servizio di leva prestato dal ricorrente ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio per la determinazione della sua posizione nella graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento relativa al personale docente della scuola secondaria tenuta presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, nella quale il ricorrente si trova già inserito, con attribuzione del sopra citato punteggio solo di 144 punti anziché 156, non avendo l'amministrazione convenuta proceduto alla rettifica della posizione con attribuzione dei 12 punti relativi al servizio di leva.

Sostiene, al riguardo, il ricorrente che del tutto illegittima sarebbe la decurtazione operata dall'amministrazione scolastica dei 12 punti relativi al servizio di leva da lui prestato dal 12/11/1996 al 15/10/1997.

Parte ricorrente contesta l'esclusione dei 12 punti sia in quanto fondata sulla previsione di un decreto ministeriale che non possiederebbe alcuna idoneità a derogare a una norma di legge, sia in quanto adottata in spregio



DELLA DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI AZIONE AMMINISTRATIVA E DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AUTOTUTELE, I QUALI PRESUPPONGONO UN DOVERE DI INFORMATIVA E DI COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI POTENZIALMENTE ESPOSTI A SUBIRNE LE CONSEGUENZE . . .

Questo Tribunale ritiene di aderire a quella giurisprudenza che ha costantemente affermato il principio per cui il servizio militare deve ritenersi sempre valutabile proprio ai sensi dell'art. 485 co. 7 del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado).

Infatti la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D. L.vo 297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, ed il rango primario della norma che non si presta dunque ad essere derogata da norme di rango secondario quali il D.M. e i D.D.G. sopra citati, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie anche al fine di evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.

Ne consegue che il periodo di servizio prestato debba essere valutato non solo agli effetti della carriera, una volta che il docente sia immesso in ruolo, ma anche nelle graduatorie composte proprio ai fini della immissione in ruolo.

Di contro rappresenterebbe una sostanziale discriminazione riconoscere tale anzianità aggiuntiva solo a coloro che, in virtù di mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento.

Naturalmente la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo, in quanto la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.



*"Né ciò comporterebbe, a sua volta, una ingiustificabile disparità di trattamento tra il personale precario di sesso maschile (per il quale era previsto il servizio militare obbligatorio, con possibilità di acquisire punteggio utile ai fini dell'inserimento in graduatoria) e quello di sesso femminile (il quale, invece, essendo escluso dall'adempimento del servizio di leva non avrebbe potuto avvantaggiarsi dello stesso incremento di punteggio), trattandosi di situazioni personali diverse, volute dal legislatore, che ha ritenuto opportuno escludere le donne dal servizio di leva obbligatorio, che determina, sotto il profilo esaminato, una inevitabile diversità di trattamento complessivo, che non può dunque ritenersi non giustificato, ciò anche in relazione al fatto che la valutabilità del servizio militare ai fini del punteggio utile all'inserimento nella graduatoria in discorso deve ritenersi, come detto, non estesa a tutti ma limitata a coloro che abbiano effettuato il servizio di leva dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile all'accesso dell'insegnamento, ossia a coloro che, trovandosi nelle obiettive condizioni per potere accedere all'insegnamento, al pari delle loro colleghe donne aventi titolo, potrebbero avervi dovuto rinunciare a causa dell'obiettiva impossibilità derivante dall'essere a quel tempo sotto le armi, fatto che determinerebbe per essi uno doppio e realmente ingiustificabile svantaggio, ossia quello di dovere rinunciare agli incarichi di insegnamento a causa dell'adempimento dell'obbligo di leva, già imposto dallo Stato ai soli cittadini maschi maggiorenni, e quello di vedersi superati in graduatoria da colleghe di pari concorso (o da colleghi per qualunque causa esonerati dal servizio di leva) che, non avendo alcun obbligo militare da adempiere, ricevessero incarichi di insegnamento, avvantaggiandosi del relativo punteggio" (in questi termini Tribunale di Catania, ordinanza collegiale dell'11.10.2010).*

Passando all'analisi del caso concreto sottoposto all'esame del Tribunale, parte attrice ha prodotto idonea documentazione attestante il conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento in data anteriore allo svolgimento del servizio militare.

Rilevato che il servizio di leva da lui prestato è temporalmente risalente al periodo dal 12/11/1996 al 15/10/1997 per cui il diritto al conseguimento del punteggio aggiuntivo risulta certamente già maturato nel biennio 2009\2011, deve affermarsi l'irrilevanza per il caso in esame dello ius superveniens rappresentato dal d. lgs. 15.3.2010 n.66 (Codice

deell'Ordinamento Militare. La norma in esame prevede all'art. 2050 - Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici:

1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, **in pendenza di rapporto di lavoro.**

3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".

La disposizione, nella parte in cui condiziona la valutabilità del periodo di leva alla circostanza che sia già pendente il rapporto di lavoro sembra essere implicitamente abrogativa del precedente assetto. Ebbene, in applicazione dei principi generali in tema di successione ed efficacia delle leggi nel tempo, deve ritenersi che la disposizione sia applicabile e trovi efficacia a decorrere dalla relativa entrata in vigore (cioè dal 9.10.2010) mentre non potrebbe esprimere rilevanza ed efficacia rispetto a situazioni giuridiche già consolidate ed entrate nella sfera giuridica soggettiva del lavoratore, in assenza di un'espressa deroga al principio di irretroattività.

Deve peraltro considerarsi sotto diversa prospettiva che comunque la preclusione di valutabilità del servizio di leva, introdotta dall'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, non inciderebbe comunque probabilmente sulla scuola. Perché la valutabilità del servizio militare, nell'ordinamento scolastico, è prevista da una norma speciale. E cioè dal comma 7 dell'art. 485 decreto legislativo 297/94. È stato infatti chiarito che la preclusione di valutabilità del servizio militare è comunque prevista solo per i concorsi pubblici. E le graduatorie a esaurimento non sono concorsi, ma elenchi di soggetti già in possesso dei titoli necessari per accedere all'insegnamento, in

attesa dell'immissione in ruolo. Pertanto, quando si discute in materia di graduatorie, «si verte di tema di accertamento di diritti soggettivi dei docenti iscritti nelle stesse e non già in tema di una procedura concorsuale diretta all'assunzione in un pubblico impiego».

Alla stregua di quanto sopra deve quindi riconoscersi il diritto del ricorrente al corretto inserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente oggetto di giudizio e a ottenere dall'amministrazione resistente la correzione della stessa, con il riconoscimento dei 12 punti spettantigli in conseguenza del periodo del servizio di leva prestato dal 12/11/1996 al 15/10/1997.

Appare equo, stante la complessità delle questioni affrontate e la obiettiva esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti, compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così decide:

1. in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al corretto inserimento nella graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento A048 relativa al personale docente ed il correlato elenco di sostegno AD01 tenuta presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia e, in annullamento e disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi ove dispongono la non valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di nomina, ordina all'amministrazione scolastica di procedere alla immediata correzione della predetta graduatoria con riconoscimento in capo al ricorrente dei 12 punti, per il servizio militare espletato dal 12/11/1996 al 15/10/1997;
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Lucera, 6.12.2012

Il giudice del lavoro